



IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI LECCE

TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

Ai sensi dell'art. 110 del R.D. n. 773/1931 T.U.L.P.S. e dell'art. 195 del R. D. 195 del R.D. n. 635/1940 Reg. Es. del T.U.L.P.S., a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, del pubblico interesse ed al fine di tutelare le fasce deboli ed arginare il rischio di dipendenza dal gioco, sono VIETATI i seguenti giochi ed imposte le seguenti prescrizioni:

CARTE

Baccarà	Erbette o Punto del Marinaio	Mans	Poker	Trenta o Quaranta
Bassetta	Fante di Picche	Mazzetti	Primiera	Trentacinque
Restia	Faraone	Mignon	Trè carte	Quindici o Diavolo
Briscola Francese	Goffo	Naso	Ramino	Undici e Mezzo
Caratella	Kong - Keng	Nove o Baccarà	Rolletta	Ventuno o Black Jack
Chemin de Fer	Lanzicheneco	Pariglia	Sette e mezzo	Zecchinetta
Concencina	Macao o Gioco del Nove	Pidocchetto	Stop	Texas Holdem o Poker Sportivo

BIGLIARDO

Battifondo o banco	Bismark	Giardinetto	Ponte	Rosso Nero
Bigliardino Inglese	Carolina	Macao con Bigliardo	Pullo	
Biglia all'angolo delle Buche	Carrettella	Nove	Rosso Bianco	

ALTRI GIOCHI

Bianca o Bella Bianca	Dadi	Lotteria Mercantile	Rollina	Testa o Croce
Bull	Fiera	Mahjong	Roulette	Tiro al Banco
Bigliardino Inglese o Francese	Foot-ball Star	Morra	Sfera Gigante	Virotto
Carosello	Gru Magnetica	Polo o Bicicletta	Slot Machine	Zurlo o Trottoia

APPARECCHI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA INTRATTENIMENTO E GIOCO

- Gli apparecchi di cui sopra sono disciplinati dall'art. 110 del R.D. n. 773/1931 T.U.L.P.S., in seguito per semplificazione solo T.U.L.P.S., e dai Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze - A.A.M.S. emanati in materia.
- Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.07.2011 impone le prescrizioni su parametri numerici degli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6, lettere a e b, in relazione alle tipologie degli esercizi in cui è esercitata l'attività di gioco.
- Permangono vigenti le disposizioni dettate dai Decreti Direttoriali A.A.M.S. del 18.01.2007 e del 27.10.2003, relativamente ai parametri numerici degli apparecchi di cui all'art. 110 c.7 T.U.L.P.S..
- All'interno delle Sale Bingo gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6, lettere a e b T.U.L.P.S. devono essere collocati in ambienti separati da quelli in cui si svolge l'attività di gioco principale.
- Nel caso in cui all'interno di un esercizio siano previsti apparecchi di cui all'art. 110 c. 6, lettere a e b T.U.L.P.S., unitamente ad apparecchi di tipologie diverse, i primi devono essere collocati in aree separate specificatamente dedicate.
- Il numero degli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6, lettere a e b T.U.L.P.S., in presenza di offerta differenziata di gioco, non può essere superiore al doppio del numero degli apparecchi di altre tipologie installati presso il medesimo esercizio.
- L'utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 110 c.6, lettere a e b T.U.L.P.S è vietato ai minori di anni 18; l'utilizzo delle altre tipologie di apparecchi è vietato ai minori di anni 16.
- La messa in esercizio degli apparecchi di cui all'art.110 c.6, lett. a e b T.U.L.P.S. è consentita dalle ore 9.00 alle ore 21.00, nel periodo invernale, dalle ore 9.00 alle ore 23.00 nel periodo estivo.

PRESCRIZIONI GENERALI

- La presente tabella deve essere esposta, in luogo ben visibile alla clientela, nelle sale da biliardo da gioco e in tutti gli altri esercizi pubblici e circoli privati, all'interno dei quali venga esercitata qualsivoglia tipologia di gioco lecito.
- E' vietato organizzare e gestire l'attività di scommesse fuori dai casi previsti dalla legge, nonché mettere a disposizione apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano di giocare su piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.
- Sono comunque vietati i giochi o comunque tutti quelli, se non espressamente autorizzati, in cui venga posto in palio denaro o beni materiali anche se non riportati nella presente tabella.
- E' vietato l'installazione di videogiochi a contenuto osceno e/o violento, o che, comunque, possano creare forme di imitazione diseducative nei minori.
- E' vietato l'ingresso ai minori degli anni 18 nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale Bingo, negli ambienti dedicati di cui all'art. 9 lettera F del Decreto Direttoriale A.A.M.S. del 22.1.2010, in cui siano installati apparecchi di cui all'art. 110 c. 6, lettera b T.U.L.P.S., ed in tutti gli esercizi in cui si svolge l'attività di scommesse.
- Nei giorni feriali del calendario scolastico è fatto obbligo agli esercenti di non consentire l'uso di apparecchi da gioco e di impedire qualsiasi attività di gioco lecito, sino alle ore 13.00, ai minori di anni 16.

La presente tabella è suscettibile di modifiche e/o aggiornamenti. ogni violazione della stessa, se non diversamente previsto dalla legge o da norme speciali in materia, sarà punita ai sensi degli artt. 9 e 17 bis c. 2 T.U.L.P.S.

Lecce, 12 maggio 2014

16 NOV. 2021



IL QUESTORE
(Maiorano)